



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

REGOLAMENTO IRRIGUO



Allegato alla Delibera del Consiglio dei Delegati n° 15 del 30 Novembre 2020

*Approvato con Provvedimento dell'Assessorato Agricoltura Riforma Agro Pastorale n° del *



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

SOMMARIO

PREMESSA.....	5
CAPO I - GENERALITA'	6
Art. 1 - Disposizioni generali.....	6
Art. 2 - Commissioni consortili.....	6
Art. 3 - Piano di classifica e piano di riparto.....	7
Art. 4 - Comprensorio consortile	7
Art. 5 - Tipologia di utenza	8
CAPO II - DISTRIBUZIONE.....	10
Art. 6 - Distribuzione della risorsa idrica.....	10
Art. 7 - Reti e manufatti consortili	11
Art. 8 - Gruppi di consegna	12
Art. 9 - Allacci e oneri annessi.....	12
Art. 10 - Manutenzione opere di carattere pubblico e di interesse comune.....	13
Art. 11- Interruzione del servizio di distribuzione per causa di forza maggiore	14
Art. 12 - Custodia degli impianti consortili	14
Art. 13 - Manovra apparecchiature	14
Art. 14 - Manomissione degli impianti.....	15
Art. 15 - Strade di bonifica e piste consortili	15
CAPO III - ESERCIZIO.....	17
Art. 16 - Distribuzione irrigua	17
Art. 17 - Esercizio degli impianti di distribuzione	17
Art. 18 - Passaggio delle condotte per l'approvvigionamento irriguo	18
Art. 19 - Interventi di trasformazione fondiaria all'interno dei distretti irrigui	18
Art. 20 - Frazionamento di un fondo.....	18
Art. 21- Opere e manufatti di raccordo alle condotte consortili.....	19
CAPO IV - UTENZE CONSORTILI SPECIFICAZIONI	20
Art. 22 Utenze irrigue.....	20
Art. 23 - Condomini.....	21
Art. 24 - Utenze fuori distretto.....	21
Art. 25 - Domanda di utenza	22



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

Art. 26 - Definizione della quota minima	23
Art. 27 - Sistemi di irrigazione	24
Art. 28 - Colture agrarie non ammesse all'irrigazione.....	24
Art. 29 - Dotazione idrica per utenze irrigue.....	24
Art. 30 - Variazioni alla richiesta di irrigazione	24
Art. 31 - Disposizioni particolari per utenze zootecniche.....	25
Art. 32 - Reclami attinenti la fornitura idrica.....	25
Art. 33 - Prelievi di acqua senza autorizzazione.....	25
Art. 34- Infedele presentazione della domanda di irrigazione	25
Art. 35 - Modalità di utilizzo dell'acqua.....	26
CAPO V - DIVIETI E OBBLIGHI.....	27
Art. 36 - Condotte e impianti.....	27
Art. 37 - Utilizzo degli strumenti di misura	27
Art. 38 - Aree di esproprio e di servitù.....	27
Art. 39 - Collegamenti tra condotte consortili.....	27
Art. 40 - Transito automezzi e attrezzature speciali sulle strade di bonifica.....	28
Art. 41 - Pascolo animali	28
Art. 42 - Sistemazione idraulico-agraria dei terreni.....	28
Art. 43 - Transito persone e animali	28
Art. 44 - Transito personale del consorzio	29
CAPO VI - RIPARTIZIONE DELLE SPESE	30
Art. 45 - Contributi consortili di funzionamento, manutenzione ed esercizio	30
Art. 46 - Modalità di ripartizione delle spese di funzionamento, manutenzione ed esercizio.....	30
Art. 47 - Contributo irriguo.....	30
Art. 48 - Modalità' di ripartizione delle spese per le utenze irrigue	30
Art. 49 - Modalità' di tariffazione per le utenze speciali	31
Art. 50 - Utenti morosi e interruzione del servizio per mancato pagamento dei ruoli consortili	32
CAPO VII - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI E LA POLIZIA IDRAULICA DEL COMPRESORIO CONSORTILE.....	34
Art. 51 - Comportamento degli utenti e del personale consortile	34
art. 52 - Sperimentazioni.....	34
Art. 53 - Responsabilità civile utenti	34
Art. 54 - Polizia idraulica e accertamento delle infrazioni.....	35
Art. 55 - Penali	36



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

<i>Art. 56 - Norme transitorie</i>	36
<i>Art. 57 - Disposizioni finali</i>	36
<i>Art. 58 - Entrata in vigore</i>	36



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 23.05.2008 n° 6, il Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna è un Ente Pubblico al servizio dei Consorziati per la valorizzazione del Territorio, in un rapporto di collaborazione operativa con gli Enti locali del relativo comprensorio, che opera secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità.

Il Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna, è l'Ente preposto all'erogazione del servizio idrico irriguo nei territori, altrimenti detti distretti irrigui, della piana Chilivani, del Piano di Perfugas e della Bassa Valle del Coghinas. All'interno di questi territori il Consorzio provvede all'acquisizione dell'acqua grezza e alla sua distribuzione nelle aree attrezzate per l'esercizio irriguo e, inoltre, provvede alla manutenzione delle reti di distribuzione, nonché il suo aggiornamento impiantistico e tecnologico.

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle attività nel settore dell'utilizzo delle acque a scopo irriguo negli impianti in gestione al Consorzio di Bonifica del nord Sardegna attraverso il quale è garantita, nell'ambito di ciascun distretto, la distribuzione della risorsa idrica. In particolare, vengono disciplinate l'adduzione, la distribuzione e l'esercizio irriguo sugli immobili agricoli ed extra agricoli ricadenti nel Catasto Consortile.

Oltre che per le categorie di immobili ed usi agricoli ed extra agricoli, il presente regolamento disciplina l'attività della gestione del servizio dell'acquedottistica rurale, il cui campo di utilizzazione non rientra nelle dinamiche irrigue.



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

CAPO I - GENERALITA'

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

L'esercizio irriguo, la manutenzione ed il funzionamento delle opere consortili, la fornitura della risorsa idrica sono disciplinati dal presente Regolamento, predisposto dall'Amministrazione del Consorzio, approvato dal Consiglio dei Delegati con Delibera n.15 del 30 Novembre 2020, resa esecutiva dalla Regione Autonoma della Sardegna Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale con provvedimento n. del.

Il Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna, in conformità degli articoli 10, 11 e 59 del R.D. n. 215/1933, 860 del Codice civile, 9 e 10 della L.R. 23.05.2008 n. 6 ed in base alla normativa giurisprudenziale della Suprema Corte e dalle numerose sentenze emanate in materia dalla magistratura ordinaria, esercita il potere impositivo che consiste nell'imporre contributi alle proprietà consorziate per l'adempimento dei fini istituzionali.

In particolare, l'articolo 9 della L.R. 6/2008 "*Contributi dei privati per l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica*", stabilisce che i proprietari dei beni immobili serviti dalla rete consortile di distribuzione dell'acqua ad uso irriguo contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione ordinarie delle già menzionate opere a norma del R.D. n. 215/1933 e della L. n. 991/1952 e successive modificazioni, nonché alle spese di funzionamento dei consorzi di bonifica.

I consorziati che impiegano la risorsa idrica erogata tramite la rete di distribuzione consortile, in aggiunta ai contributi di cui all'art. 9 della L.R. 6/2008, sono soggetti al pagamento del contributo irriguo.

L'art. 10 della L.R. 6/2008 "*Contributo irriguo*", stabilisce che il contributo irriguo deve essere determinato, compreso il suo ammontare massimo, da apposita deliberazione della Giunta Regionale, il Consorzio di Bonifica stabilisce, prima della stagione irrigua, l'ammontare massimo del contributo irriguo.

ART. 2 - COMMISSIONI CONSORTILI

La costituzione delle commissioni consortili con funzioni consultive e propositive ed il loro funzionamento sarà a cura del Consiglio di Amministrazione attraverso propria deliberazione.

Le commissioni, coordinate e presiedute da un membro del Consiglio dei Delegati, sono costituite da un numero massimo di membri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, ciascuna, in rappresentanza degli utenti dei tre distretti, avrà il compito di affiancare il Consorzio nell'applicazione del presente regolamento.

Le Commissioni saranno affiancate nel loro lavoro, previa disposizione del Direttore Generale, da un funzionario del Servizio tecnico-agrario o in sua assenza da altro dipendente all'uopo incaricato.

Il coordinatore di ogni singola commissione relaziona periodicamente al Presidente del Consorzio sull'attività svolta, quest'ultimo ha la facoltà di convocare in seduta congiunta entrambe le Commissioni.



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

ART. 3 - PIANO DI CLASSIFICA E PIANO DI RIPARTO

Il Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili individua i benefici derivanti dalla presenza della rete di distribuzione dell'acqua ad uso irriguo stabilendo i principi per la quantificazione degli indici e definisce i criteri per la determinazione dei contributi delle spese definite al comma 1 dell'articolo 9 della L.R. 23 maggio 2008 n. 6.

Lo strumento, di cui il Consorzio si dota, è disciplinato e previsto dagli articoli 9, 32 e 33 della L.R. 23 maggio 2008 n. 6.

Al Piano di Classifica è allegata una cartografia, distinta per ogni distretto irriguo, che definisce il perimetro di contribuenza al cui interno sono compresi gli immobili che traggono beneficio dalla rete di distribuzione dell'acqua ad uso irriguo.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, approva il Piano annuale di riparto dei contributi consortili sulla base degli indici di beneficio definiti dal Piano di Classifica.

ART. 4 - COMPRESORIO CONSORTILE

Il comprensorio consortile è quella parte del territorio nel quale sono presenti tutti gli impianti e le opere necessarie all'esercizio di adduzione e distribuzione della risorsa idrica, esso include tutti gli immobili che, in base alle opere pubbliche realizzate, possono beneficiare o beneficiano dell'uso dell'acqua distribuita.

Attualmente il comprensorio consortile è suddiviso in 3 categorie:

- a) **Distretti Irrigui:** aree attrezzate e ben definite del comprensorio consortile in cui ricadono tutti gli immobili per i quali è dimostrata la potenziale fruibilità della risorsa idrica o che, pur essendo ubicati all'esterno di esso, usufruiscono della stessa risorsa (come seguito di richiesta di allaccio), con finalità agricole, prelevata da manufatti consortili (canali, bacini, condotte di distribuzione, idranti).

Tre sono i distretti irrigui, Piana di Chilivani, Piano di Perfugas e Bassa Valle del Coghinas. Ognuno di essi è suddiviso a sua volta in lotti e questi in unità elementari dell'esercizio irriguo denominati comizi.

Per la puntuale gestione territoriale degli immobili e per poter esercitare il potere impositivo dell'Ente, ogni distretto è rappresentato da un perimetro (di contribuenza) la cui estensione e forma variano subordinatamente alle potenzialità idriche espresse dagli impianti sul territorio.

- b) **Distretti Acquedotto:** estese aree del comprensorio consortile nelle quali la distribuzione della risorsa idrica avviene a mezzo di opere acquedottistiche rurali, non specificatamente irrigue, e di tutti quei manufatti necessari per l'esercizio della stessa. I Distretti Acquedotto, che in parte si sovrappongono superficialmente al Distretto Irriguo della Piana di Chilivani, coinvolgono una serie di utenze localizzate nei Comuni di Ozieri, Mores, Ardara, Bonorva, Ittireddu, Giave e Torralba.
- c) **Fuori Distretto Irriguo:** Si intendono tutte quelle aree nelle quali viene fornito dal Consorzio, anche solo temporaneamente, il servizio di erogazione della risorsa idrica per qualsiasi scopo. Sono localizzate in prossimità degli impianti consortili.



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

ART. 5 – TIPOLOGIA DI UTENZA

Sulla base di quanto disposto dall'art. 4 del Presente Regolamento consegue la definizione delle tipologie di utenza in gestione al Consorzio di Bonifica:

- a) **Utenze Irrigue:** ai fini del presente Regolamento, per utente irriguo s'intende il proprietario o il conduttore, a qualunque titolo, dei fondi, dei fabbricati (rurali, civili, agro-zootecnici e/o relative pertinenze) serviti dagli impianti di distribuzione irrigua consortile, che ricadono entro il perimetro del distretto irriguo attrezzato o per i quali sia stata autorizzata l'inclusione allo stesso, e che per una determinata stagione irrigua, richiedono e/o usufruiscono della risorsa idrica a scopo irriguo. Gli Utenti Irrigui rappresentano una porzione degli Utenti Consortili iscritti in un apposito sistema definito Catasto Terreni e Fabbricati (CTF) meglio disciplinato dal Regolamento del Catasto.

All'utente irriguo sarà imputata la contribuzione secondo le modalità previste dal Piano di Riparto dei Costi, di cui all'art. 3 del presente regolamento, e le tariffazioni sui consumi deliberate dall'Organo Amministrativo; si avranno pertanto:

- Costi istituzionali o di funzionamento (di cui all'art. 42);
- Costi di manutenzione (di cui all'art. 42);
- Costi irrigui o di esercizio (di cui all'art. 44).

- b) **Utenze speciali:** ai fini del presente Regolamento, per utente speciale s'intende il proprietario o il conduttore, a qualunque titolo, dei fondi, dei fabbricati (rurali, civili, agro-zootecnici e/o relative pertinenze) serviti dagli impianti di distribuzione irrigua consortile o dagli impianti di acquedotto rurale, che utilizzano la risorsa idrica per fini non irrigui, sia ciò dipendente dalle esigenze dell'utente o dalle caratteristiche tecniche dell'impianto di distribuzione.

Le utenze speciali si distinguono in:

- **Utenze speciali agricole:** sono quelle utenze speciali alle quali la risorsa idrica viene fornita per uso igienico-sanitario delle stalle, scuderie, porcilaie, fabbricati rurali. È severamente vietato l'uso per usi civili o irrigui dell'acqua grezza distribuita per questa tipologia di utenza.
- **Utenze speciali extra agricole:** tutte le altre tipologie di utenze non comprese nelle precedenti categorie (es.: aree verdi, attività artigianali di qualsiasi natura, attività industriali, enti pubblici, villaggi turistici, camping, ristoranti, parcheggi, cantieri edili, giardini pubblici o privati, acquedotti rurali, e comunque qualsiasi altra attività non riconducibile ad attività agricola).

Le utenze speciali sono soggette al pagamento a metro cubo dell'acqua consumata oltre ad una quota fissa indipendente dai consumi registrati, quest'ultima solo se ricadenti fuori dal distretto irriguo. L'Amministrazione consortile determina con apposita delibera il costo a metro cubo della risorsa e della quota fissa. I consumi sono determinati con cadenza annuale dalle letture dei contatori eseguite dal personale del Consorzio.

L'erogazione del servizio sarà in ogni caso subordinata al soddisfacimento prioritario delle esigenze relative alle utenze irrigue. Per i punti del presente articolo, la fornitura dell'acqua grezza, con le modalità e secondo le specifiche tecniche di cui al presente regolamento, è autorizzata dall'Amministrazione previa installazione



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

dello strumento di misurazione dei consumi, quest'ultimo installato dal Consorzio nel luogo di collocamento più idoneo e secondo le modalità tecniche determinate dallo stesso Ente.

Tutti gli utenti, nessuno escluso, devono rispettare le disposizioni del presente regolamento.



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

CAPO II - DISTRIBUZIONE

ART. 6 - DISTRIBUZIONE DELLA RISORSA IDRICA

Alla distribuzione dell'acqua nei terreni compresi nelle aree di pertinenza del Consorzio di Bonifica si provvede con le acque demaniali di seguito elencate o da qualsivoglia altra fonte nel tempo resa disponibile.

Per quanto riguarda i Distretti Irrigui:

- a) **Distretto irriguo della Piana di Chilivani** - acque invasate nel lago artificiale creato dalla diga di Monte Lerno, che sbarra il Rio Mannu di Pattada nell'omonima località, nel comune di Pattada (Provincia di Sassari);
- b) **Distretto irriguo del Piano di Perfugas** - acque derivate dal fiume Coghinas per mezzo della traversa sita in località Donnigazza, nel comune di Perfugas (Provincia di Sassari);
- c) **Distretto irriguo della Bassa Valle del Coghinas** - acque invasate nel lago artificiale creato dalla diga di Casteldoria, che sbarra il Fiume Coghinas alle falde del monte Ruiu, sul confine dei comuni di Bortigiadas e di Santa Maria Coghinas (Provincia di Sassari);

Le opere di distribuzione irrigua, compresi gli impianti di adduzione, si estendono per oltre 730 Km di condotte e distribuiscono l'acqua grezza tra le diverse utenze dislocate nei Comuni di Ozieri, Mores, Tula, Ardara, Oschiri, Perfugas, Bortigiadas, Laerru, Valledoria, Santa Maria Coghinas, Viddalba, Castelsardo, Sedini e Badesi.

Gli impianti comprendono 6 stazioni di sollevamento con una portata complessiva sollevata pari a 2,65 mc/s e 18 vasche di accumulo o compenso.

Per quanto riguarda i Distretti Acquedotto:

- a) **Distretto acquedotto di Chilivani** – si tratta del distretto acquedotto più esteso, in cui la risorsa idrica è distribuita attraverso la rete di acquedotto rurale costituita da diversi rami denominati per area di ubicazione:
 - Ramo acquedotto di "Funtana Majore" con relative opere di captazione e serbatoio pensile;
 - Ramo acquedotto regione "Tola" e "Mesu 'e Rios";
 - Ramo acquedotto Chilivani - bivio Tula;
 - Ramo acquedotto di "Pubulos" con relative opere di captazione e serbatoio;
 - Ramo acquedotto di "Sos Cantaros" con impianto di sollevamento, opere di captazione e serbatoio di accumulo;
 - Ramo acquedotto di "Rizzolu" e "Mesu 'e Rios";

Per quanto riguarda le opere annesse si menzionano inoltre i pozzi e gli impianti di sollevamento in località Vallombrosa (Mores) e in località Badde (Ardara), il serbatoio pensile in prossimità del centro abitato di Chilivani.

- b) **Distretto acquedotto di Bonorva** – la risorsa idrica è distribuita attraverso l'acquedotto rurale denominato "Cantaru Addes", dotato di 2 serbatoi d'accumulo interrati e con una estensione della rete di circa 12,5 Km;
- c) **Distretto acquedotto di Giave** - la risorsa idrica è distribuita attraverso l'acquedotto rurale denominato "Riu Ena", dotato di un serbatoio pensile e con una estensione della rete di circa 6,5. Km.



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

Le opere acquedottistiche rurali, compresi gli impianti atti alla captazione della risorsa idrica, si estendono per oltre 120 Km e distribuiscono l'acqua grezza tra le diverse utenze dislocate nei Comuni di Ozieri, Mores, Ardara, Bonorva, Ittireddu, Giave e Torralba.

L'acqua distribuita dal Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna è grezza e non potabile, pertanto il Consorzio non risponde di eventuali danni o malattie, a persone o animali, derivanti da usi impropri diversi da quelli previsti dall'art. 5 del presente Regolamento.

La distribuzione dell'acqua, nell'ambito dei fondi degli utenti, ha luogo a loro cura, spese e responsabilità. Gli utenti serviti da idranti devono praticare l'impiego dell'acqua mediante attrezzature di cui essi sono tenuti a munirsi individualmente, nei limiti autorizzati dal Consorzio, in relazione alla dotazione idrica assegnata ed alla superficie iscritta nel catasto consortile (per gli utenti irrigui).

ART. 7 - RETI E MANUFATTI CONSORTILI

Gli impianti consortili sono costituiti dal complesso delle opere pubbliche di bonifica costruite e/o gestite dal Consorzio e più in particolare:

- opere di alimentazione: gallerie, canali e condotte adduttrici, partitori, canali derivatori, vasche di carico, impianti di sollevamento, paratoie;
- opere di dispensa: condotte maestre, bacini di compenso, condotte secondarie e diramazioni comiziali;
- opere di distribuzione: condotte distributrici dotate di idranti, contatori comiziali e gruppi di consegna;
- opere di presa da corsi d'acqua superficiali;
- pozzetti di manovra, sezionamento e derivazione;
- caselli direzionali e case di guardia;
- opere di scolo.

La disposizione delle condotte irrigue e delle altre opere pubbliche di irrigazione nel territorio è indicata nel Sistema Informativo Territoriale consortile a disposizione degli utenti e pubblicato sul sito internet www.cbnordsardegna.it.

Il Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna ha la facoltà di apportare tutte quelle modifiche che si rendessero necessarie per migliorare la funzionalità degli impianti.

Tutto il comprensorio è servito da condotte in pressione.

Le condotte a valle degli idranti consortili e l'intera rete idrica aziendale devono essere realizzate, mantenute e rinnovate a spese degli utenti interessati.

In caso di manifesta e reiterata incuria potrà essere revocata la concessione dell'acqua.



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

ART. 8 - GRUPPI DI CONSEGNA

I gruppi di consegna, muniti di contatore, sono affidati dal Consorzio ai singoli utenti che sono responsabili della loro gestione secondo le norme del presente Regolamento, ed in particolare agli articoli 37 e 55.

L'acqua sarà prelevata a cura dell'utente, regolarmente autorizzato, solo ed esclusivamente dagli idranti consortili.

Ogni intervento di trasformazione dovrà ottenere un parere di conformità da parte dei competenti uffici del Consorzio.

In caso di danneggiamento o smarrimento della tessera elettronica di prelievo consegnata all'utente, questo dovrà risarcire il Consorzio per un importo pari al costo del primo acquisto o della cauzione versata.

ART. 9 – ALLACCI E ONERI ANNESSI

Le condotte private, le opere ed i manufatti di raccordo alle condotte pubbliche consortili devono essere preventivamente autorizzati dal Consorzio e realizzati a cura e spese dell'utente.

Tali opere non devono creare difficoltà al transito delle persone e dei mezzi lungo la fascia di rispetto e/o esproprio che fiancheggia l'opera pubblica.

Il personale del Consorzio avrà sempre libero accesso ai gruppi di consegna per verificarne l'integrità e procedere alla lettura dei consumi.

Gli impianti a valle degli idranti consortili e l'intera rete idrica di pertinenza dell'utente devono essere realizzati secondo le specifiche tecniche impartite dal Consorzio e, in quanto private, devono essere mantenute e rinnovate a cura e spese degli utenti interessati.

Per le richieste di nuovi allacci, l'utenza deve produrre e inviare all'Ente:

- Domanda di allaccio (scaricabile dal sito internet del Consorzio);
- Planimetria d'inquadramento del tracciato dell'opera di avvicinamento aziendale qualora il gruppo di consegna non sia ubicato sugli immobili riconducibili al richiedente;
- Planimetria catastale d'inquadramento della ditta richiedente;
- Autorizzazioni attestanti il nullaosta al passaggio degli impianti privati sugli immobili di altre proprietà;
- Tutte le eventuali e necessarie autorizzazioni rilasciate dal Comune e/o dalla Provincia per le opere programmate;
- Documentazione attestante l'identità del richiedente.

Relativamente alle diverse tipologie di utenze, di cui all'art. 5 del presente Regolamento, il Consorzio definisce i costi di installazione attraverso apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione.

Utenze Irrigue

Per le Utenze Irrigue, qualora dovesse rendersi necessario installare un nuovo gruppo di consegna su prese irrigue esistenti, lo stesso sarà messo in opera a totali spese del Consorzio, mentre i costi relativi all'allaccio dell'utenza alla linea di distribuzione saranno a carico degli utenti interessati salvo diverse disposizioni del Consiglio di Amministrazione.



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

Le richieste di installazione di nuova presa irrigua nei fondi già serviti, e quindi all'interno del distretto irriguo, qualora tecnicamente accoglibili a insindacabile giudizio del Consorzio, saranno autorizzate solo in caso di un utilizzo congruo, il cui valore di soglia minimo è pari alla dotazione irrigua per un ettaro e quindi alla superficie catastale minima di 1 ettaro. Tutti i costi di modifica degli impianti consortili saranno posti a carico del richiedente.

Se a fine stagione il consumo registrato sarà inferiore al valore di soglia minimo predetto, l'utente si impegna al pagamento della quota minima della dotazione irrigua stabilita. Per utilizzi minori resta valido l'obbligo di costituirsi in condominio.

Gli sdoppiamenti di bocchetta eseguiti direttamente dal Consorzio sono consentiti solo in caso di utenze speciali (agricole o extra agricole).

Utenze Speciali

Per le utenze speciali l'allaccio sarà eseguito a cura e spese dell'utente, secondo le specifiche tecniche impartite dal Consorzio e con materiali di prima qualità riconosciuti dallo stesso.

All'utente si fa carico dell'esecuzione di scavi, rinterri, costruzione di opere murarie. Nel caso in cui, per eseguire l'allaccio, fosse necessario occupare pertinenze stradali, attraversare strade, ferrovie, canali e altri beni di enti pubblici o di privati, l'utente dovrà provvedere a sua cura e spese ad ottenere le necessarie autorizzazioni.

La concessione ha durata indefinita, salvo disdetta da parte dell'utente che deve essere presentata all'Amministrazione consortile con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, o revoca da parte dell'Amministrazione nel caso di inadempienza alle norme contenute nel presente Regolamento.

Qualora, durante l'uso della concessione, intervengano variazioni all'intestazione della Ditta, il Concessionario o chiunque subentri a questi è tenuto a comunicare con formale atto al Consorzio l'avvenuta variazione entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula degli atti relativi alle variazioni di cui sopra. In caso di inadempienza la Ditta subentrante decade da ogni diritto derivante dalla concessione.

L'accoglimento della disdetta determina la chiusura dell'utenza, comporta, altresì, l'interruzione del servizio all'utenza richiedente ma anche ad altre utenze ad essa eventualmente collegate. In tal caso i medesimi dovranno provvedere, a proprie spese, alla realizzazione di nuova opera di presa, previa autorizzazione e consulenza tecnica del Consorzio.

Tutti i costi relativi all'attivazione e/o alla disattivazione dell'allaccio sono da intendersi a totale carico dell'utente.

ART. 10 - MANUTENZIONE OPERE DI CARATTERE PUBBLICO E DI INTERESSE COMUNE

Sulle reti e sui manufatti di competenza consortile, il Consorzio effettua gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendono necessari per una proficua e razionale gestione irriguo-idraulica degli stessi.

Il Consorzio garantisce altresì la funzionalità idraulica della rete scolante che rientra tra quelle di competenza consortile.

Altresì sarà cura del Consorzio provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle recinzioni e delle barriere di metallo, messe a protezione di canali, ponti, ed altre opere consortili.



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

Il Consorziato è tenuto a garantire l'agevole accesso alle opere ed ai manufatti consortili per il loro controllo e la loro manutenzione. È fatto assoluto divieto di realizzare opere provvisorie o fisse che impediscano tale agevole accesso. Qualora eventuali manufatti impediscano la manutenzione della rete irrigua e della rete di scolo, tutti i danni connessi e conseguenti, saranno addebitati al soggetto che le abbia realizzate.

Il Consorziato garantirà una fascia di rispetto pari a 3 metri (tre metri) da ogni sponda del canale colatore che attraversa il suo fondo, al fine di consentirne la manutenzione ordinaria e straordinaria. Gli oneri che si rendessero necessari per lavori di modifica o demolizione di nuove opere e nuove piantagioni riconosciute dannose alle opere consortili, saranno trattati a norma dell'articolo 38 del presente Regolamento.

ART. 11 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Il Consorzio, nei casi di forza maggiore, per esigenze di pubblica sicurezza, o per urgenti interventi di manutenzione alla rete ad alle opere irrigue (es. siccità, guasti o danni alle opere, ecc.) -eseguiti in amministrazione diretta o affidati in appalto- può ridurre o sospendere la consegna dell'acqua, dandone, per quanto possibile, comunicazione agli utenti, senza che gli stessi abbiano diritto ad alcun indennizzo.

L'Ente è tenuto a provvedere, per quanto di competenza e nei tempi tecnici necessari, alla riparazione di guasti ed avarie.

ART. 12 - CUSTODIA DEGLI IMPIANTI CONSORTILI

I proprietari e/o conduttori dei fondi, sono personalmente responsabili di tutte le opere realizzate e/o gestite dal Consorzio che ricadono nei loro terreni e sono tenuti al pagamento dei danni causati per dolo o imperizia.

Il Consorzio non può, né direttamente né indirettamente, essere chiamato a rispondere di perdite o dispersioni degli impianti posti a valle del contatore da qualunque causa prodotte. Degli eventuali danni alle limitrofe proprietà ed a terzi in genere, risponderanno direttamente gli utenti, rimanendo il Consorzio pienamente sollevato da ogni responsabilità al riguardo.

I consorziati sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consorzio eventuali inconvenienti o danni che si dovessero verificare negli impianti, e provvedere alla tempestiva rimozione di eventuali apprestamenti aziendali (impianti di irrigazione provvisori, mezzi o altro) che dovessero impedire un immediato intervento del Consorzio.

Tutte le comunicazioni e segnalazioni dovranno essere effettuate ai numeri per la segnalazione di guasti pubblicati sul sito internet del Consorzio www.cbnordsardegna.it. Le comunicazioni che dovessero avvenire con differente modalità, non saranno considerate valide ed al Consorziato potrà essere contestata la mancata segnalazione.

ART. 13 - MANOVRA APPARECCHIATURE

Le manovre di apertura e chiusura delle saracinesche di sezionamento e di quelle relative ai vari nodi, per l'immissione dell'acqua alle prese aziendali, sono eseguite a cura del Consorzio.



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

Il personale addetto alla gestione ed alla manutenzione degli impianti dovrà essere in grado di svolgere tutte le mansioni sottoelencate:

- **sorveglianza** degli impianti di sollevamento e della rete adduttrice e distributrice;
- **manovre** di apertura e chiusura dei manufatti di consegna dell'acqua.

Ogni eventuale irregolarità rilevata dal personale consortile in campo, deve essere tempestivamente segnalata al competente Capo settore.

Nessun utente può ostacolare il personale del Consorzio durante il disimpegno delle sue mansioni.

È assolutamente vietato all'utente manomettere qualsivoglia opera consortile o manovrare arbitrariamente qualsiasi apparecchiatura idraulica e/o relativi accessori, quest'ultima operazione è consentita in casi eccezionali e giustificati di grave pericolo per cose e persone e comunque dovrà darsi tempestiva comunicazione al Consorzio ai numeri per la segnalazione di guasti pubblicati sul sito internet del Consorzio www.cbnordsardegna.it.

ART. 14 - MANOMISSIONE DEGLI IMPIANTI

È vietato prelevare acqua dalle condotte con apparecchiature e modalità diverse da quelle previste dalle disposizioni consortili. Chiunque non ottemperi a tale obbligo potrà essere perseguito a termine di legge.

Comunque, senza preavviso alcuno, il Consorzio sospenderà l'erogazione dell'acqua a quegli utenti nei terreni dei quali si dovessero riscontrare prelievi abusivi di acqua, immissione nella rete di corpi estranei o di acque non provenienti dall'impianto pubblico consortile, ovvero qualunque manomissione ed alterazione alla rete di distribuzione, alle relative fasce laterali di rispetto, alle prese aziendali, alle saracinesche, agli sfiati ed ogni altro manufatto degli impianti consortili, fatta salva, in ogni caso, ogni altra azione legale per il risarcimento di eventuali danni.

È fatto assoluto divieto di apportare qualsiasi modifica agli impianti consortili, nonché di derivare acque al di fuori delle singole utenze o utilizzarle per scopi diversi da quelli dichiarati in domanda.

Gli impianti manomessi saranno ripristinati a cura del Consorzio e a totali spese:

- del Consorzio, se la manomissione è dovuta a fatto di ignoti;
- dell'utente, se la manomissione è imputabile al medesimo, al quale verrà inoltre applicata una penale pari al 50 % della spesa occorsa per il ripristino.

ART. 15 - STRADE DI BONIFICA E PISTE CONSORTILI

In attesa del trasferimento definitivo delle opere stradali agli enti competenti, la manutenzione delle strade di viabilità al servizio della rete di distribuzione irrigua e alla rete scolante (L.R. n. 6/2008 Art. 2 comma c.), costruite come opere pubbliche di bonifica, è eseguita dal Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna. Le piste realizzate dal Consorzio al servizio delle infrastrutture irrigue sono interdette al traffico locale, mediante cancelli che ne delimitano l'accesso. L'utilizzo delle piste può essere concesso dal Consorzio, con atto formale, ai proprietari delle aziende agricole attraversate. L'uso potrà essere interdetto e revocato in qualsiasi momento, in caso si rilevi un utilizzo improprio della pista.



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

CAPO III - ESERCIZIO

ART. 16 - DISTRIBUZIONE IRRIGUA

L'esercizio annuale di distribuzione dell'acqua inizia generalmente il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre.

Qualora l'andamento stagionale e le riserve idriche lo consentano tale periodo può essere ridotto.

I consumi per l'addebito dei costi irrigui saranno computati per esercizio solare al 31.12 di ogni anno. Il Consorzio si riserva quindi di sospendere l'erogazione irrigua agli utenti che risultassero morosi, a norma dell'articolo 50 del presente Regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, a seconda dell'andamento stagionale, può modificare di anno in anno, la data iniziale e finale dell'erogazione irrigua.

Ogni anno, il Consorzio procederà alla stima delle esigenze idriche di tutte le utenze autorizzate rapportandole con la disponibilità disposta di anno in anno dall'Autorità di Bacino ai sensi e per gli effetti della L.R. 19/2006. In dipendenza di questo confronto adotterà i provvedimenti più opportuni e necessari.

ART. 17 - ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

Utenze Irrigue:

L'esercizio collettivo di distribuzione dall'impianto irriguo avviene su base comiziale e ciascun comizio dispone di una predeterminata portata.

In condizioni ordinarie, durante la stagione irrigua, l'acqua è erogata con continuità, senza limitazioni di tempo, con il solo vincolo del volume assegnato in riscontro alla domanda di fruire del servizio irriguo.

L'esercizio irriguo e/o la distribuzione dell'acqua all'interno di ciascun comizio potrebbero essere regolati da appositi turni di consegna che, previa eventuale consultazione degli utenti interessati da parte delle Commissioni consortili di cui all'art. 2 o dal Consiglio di Amministrazione, saranno stabiliti dal Settore incaricato della gestione ed affissi presso le sedi di Chilivani, Perfugas e Valledoria.

In linea di massima, ai fini della migliore utilizzazione della risorsa disponibile, la durata della distribuzione potrà essere di 24 ore su 24, salvo modifiche che saranno prontamente comunicate agli utenti a mezzo stampa, nel sito internet del Consorzio e comunque con opportuni avvisi distribuiti nei vari comizi.

L'acqua sarà distribuita a ciascun utente nella quantità e per il tempo stabilito dal Consorzio con apposito quadro orario di dispensa, in relazione alla superficie delle colture da irrigare e/o alla dotazione di acqua assegnata a ciascuna zona irrigua.

I turni definiti dovranno essere rigorosamente rispettati ed in caso di manifesta e continua inosservanza sarà revocata la concessione dell'acqua.

Utenze Speciali:



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

L'esercizio collettivo di distribuzione per le utenze speciali può avvenire dall'impianto irriguo (e quindi su base comiziale, con ciascun comizio che dispone di una predeterminata portata), oppure dall'impianto acquedotto, strutturato in rami anch'essi con portata predeterminata.

In condizioni ordinarie l'acqua è erogata con continuità, senza limitazioni di tempo, con il solo vincolo che l'erogazione del servizio sarà in ogni caso subordinata al soddisfacimento prioritario delle esigenze relative alle utenze irrigue.

La distribuzione dell'acqua all'interno di ciascun comizio o ramo di acquedotto potrebbe essere regolata da appositi turni di consegna che, previa eventuale consultazione degli utenti interessati da parte delle Commissioni consortili di cui all'art. 2 e/o dal Consiglio di Amministrazione, saranno stabiliti dal Settore incaricato della gestione ed affissi presso le sedi di Chilivani, Perfugas e Valledoria.

I turni definiti dovranno essere rigorosamente rispettati ed in caso di manifesta e continua inosservanza sarà revocata la concessione dell'acqua.

ART. 18 - PASSAGGIO DELLE CONDOTTE PER L'APPROVVIGIONAMENTO IRRIGUO

La rete di distribuzione consortile è al servizio del territorio e non dei singoli fondi. Pertanto, gli utenti, in quanto legati dal vincolo consortile, sono tenuti a consentire il passaggio delle condotte per l'approvvigionamento di quei fondi non serviti direttamente dalle reti consortili.

Le disposizioni del presente regolamento si intendono completate da quelle del Codice civile e da ogni altra disposizione di legge e regolamento in materia.

Il passaggio è da intendersi nella maniera meno onerosa per il fondo concedente.

L'attraversamento dei fondi con le condotte dovrà essere regolato da accordi bilaterali scritti fra le parti o da atto notorio del proprietario concedente o da atto notorio dell'utente o da servitù dell'area interessata.

La consegna dell'acqua agli utenti avverrà dagli idranti ubicati all'interno di ciascun comizio.

ART. 19 - INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE FONDIARIA ALL'INTERNO DEI DISTRETTI IRRIGUI

Ogni intervento di trasformazione fondiaria da eseguirsi all'interno dei distretti irrigui, dovrà ottenere un parere di conformità da parte dei competenti uffici del Consorzio.

ART. 20 - FRAZIONAMENTO DI UN FONDO

Nel caso di cessione e/o frazionamento di un fondo del CTF consortile, il proprietario è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consorzio, fornendo al contempo tutta la documentazione necessaria per l'aggiornamento dei dati inseriti nel catasto consortile.

Le bocchette di presa consortili sono installate al servizio di specifiche aree individuate in fase progettuale e coincidenti con l'assetto della proprietà allora vigente. Eventuali aree risultanti prive di bocchetta, a seguito di compravendita o divisione dei fondi, mantengono il loro diritto di accesso alla presa consortile originaria e l'utente della quota residua munita di bocchetta deve consentire l'attraversamento delle condotte al servizio



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

delle quote non munite ai sensi dell'art. 1033 C.C. e della legislazione sulla Bonifica integrale. Gli oneri per le modifiche alle bocchette sono a carico degli utenti.

La superficie dei mappali generati per effetto della suddivisione non potrà essere inferiore a quella della situazione ante frazionamento, anche qualora tale procedura privi una parte della immediata possibilità di fruire della risorsa idrica.

ART. 21- OPERE E MANUFATTI DI RACCORDO ALLE CONDOTTE CONSORTILI

Le opere ed i manufatti di raccordo delle condotte private a quelle pubbliche devono essere preventivamente autorizzate dal Consorzio.

Tali opere non devono creare difficoltà al transito delle persone e dei mezzi lungo la fascia di rispetto, di esproprio e/o asservimento che fiancheggia l'opera pubblica.

Il collegamento della presa aziendale all'impianto consortile deve essere munito di sezionamento indipendente in modo che l'esercizio dell'impianto aziendale non comporti l'uso delle saracinesche consortili, la manovra delle quali è consentita esclusivamente al personale del Consorzio. Le eventuali manovre non autorizzate saranno sanzionate a norma del comma 1 dell'articolo 55 del presente regolamento.



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

CAPO IV - UTENZE CONSORTILI SPECIFICAZIONI

ART. 22 UTENZE IRRIGUE

Sono Utenze Irrigue Agricole quelle utenze del distretto irriguo che impiegano l'acqua in campo agricolo al servizio di fondi che per dimensione, impegno di lavoro, investimento di capitali e ammontare del reddito prodotto possono identificarsi come aziende agricole condotte da un Imprenditore Agricolo Professionale o Coltivatore Diretto. Il tutto come già definito all'articolo 5 comma a del presente Regolamento.

Le utenze irrigue agricole sono così inquadrare:

- A.1 Altre piante da radici e da tubero
- A.2 Altre Piante Tessili
- A.3 Anguria
- A.4 Avena
- A.5 Canapa
- A.6 Carciofo
- A.7 Colture Arboree
- A.8 Erbai in genere
- A.9 Erbai autunno-vernini
- A.10 Mais da granella
- A.11 Mais da insilare
- A.12 Medica
- A.13 Melone
- A.14 Miglio
- A.15 Olivo
- A.16 Ortaggi in Genere
- A.17 Patata bisestile
- A.18 Patata precoce
- A.19 Pomodoro
- A.20 Prati e pascoli permanenti in genere
- A.21 Sorgo
- A.22 Trifoglio
- A.23 Vite
- A.24 Vivai e Serre
- A.25 irrigazioni di soccorso



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

ART. 23 - CONDOMINI

Ai fini dell'erogazione ordinaria dell'acqua destinata agli immobili interni al distretto irriguo, il Consorzio, in caso di

- fondo particolarmente frazionato,
- richieste per casi, sempre interni al distretto, di cui all'art. 20 del presente Regolamento,
- richiesta da più utenze sullo stesso idrante,

potrà richiedere la costituzione in Condominio delle ditte interessate.

Il Condominio verrà dotato di contatore unico e sarà abilitato al prelievo se verranno soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- Avvenuta nomina e comunicazione all'Ente del Rappresentante del Condominio;
- Stipula dell'atto di costituzione indicante tutte le specifiche immobiliari, le titolarità e le relative documentazioni attestanti l'identità;
- Accettazione delle specifiche tecniche impartite dall'Ufficio competente per l'esecuzione delle opere di derivazione dei privati e degli oneri connessi;
- Che tutte le ditte costituite in Condominio siano soggette singolarmente agli oneri di cui all'articolo 42 del presente Regolamento;
- Regolarità contributiva consortile per tutti i condomini.

Il Rappresentante nominato sarà il responsabile in solido della gestione. Il proprietario dell'immobile su cui insiste il gruppo di consegna dovrà consentire ai condomini il passaggio delle tubazioni per la derivazione dell'acqua, nel rispetto delle norme del Codice civile in materia di passaggio di acque e servitù coattive. Tale obbligo incombe anche sui quei proprietari dei fondi che non sono direttamente interessati dalla presenza dell'idrante, ma che devono essere necessariamente attraversati per il trasporto dell'acqua a favore di terreni ricadenti nel Condominio, pena la sospensione del servizio idrico. Qualora venisse riscontrata, anche per un singolo condomino, una situazione contributiva non regolare, il Consorzio non concederà la dotazione idrica all'intero Condominio.

ART. 24 - UTENZE FUORI DISTRETTO

Le richieste da fuori distretto sono gestite subordinatamente alle tipologie di utenza definite all'art. 5 del presente Regolamento.

Utenze Irrigue:

Ai sensi delle disposizioni del Regolamento del Catasto, qualora pervenisse da parte di una utenza "Fuori Distretto Irriguo" la richiesta di usufruire della risorsa idrica, appurata la fattibilità tecnica del servizio e gli oneri assoggettabili alla medesima, l'Ente può esprimere parere favorevole a condizione che venga accettata la definitiva inclusione nel CTF. La Ditta richiedente si impegnerà ad accettare, senza che nulla possa essere addebitato al Consorzio, eventuali diminuzioni delle pressioni di esercizio degli impianti al massimo regime e le norme di cautela e garanzia che saranno prescritte dall'Ufficio competente, ivi compresa la facoltà del Consorzio di assoggettare a turnazione l'erogazione qualora necessaria.



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

Per le richieste di nuovo allaccio da fuori distretto il Consorzio riserva la dotazione idrica di tipo irrigua per la singola ditta che detiene una minima superficie da includere (*unità di minimo accorpamento fondiario* U.M.A.F.) disposta a Ha 1,5 e per il quale l'uso della risorsa avvenga per le finalità di cui all'art. 5 comma a.

A decorrere dall'inclusione, l'utenza farà parte integrante del nuovo distretto irriguo di cui il Consorzio provvederà a modificarne i limiti del perimetro di pertinenza.

L'inclusione nel distretto irriguo è da considerarsi permanente, senza che l'utenza possa avanzare pretesa di esclusione dallo stesso in tempi successivi.

Utenze speciali:

Qualora le finalità di uso della risorsa idrica non si riconducano a quelle irrigue, la ditta richiedente verrà assoggettata alle disposizioni per le utenze speciali fuori distretto irriguo, di cui all'art. 5 comma b del presente Regolamento. In questo caso la ditta non viene considerata inclusa e ha facoltà di disdetta previa comunicazione indirizzata all'Ente.

In entrambi i casi, gli oneri di allaccio sono definiti e deliberati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Il Consorzio farà ricorso al Condominio per tutti quei casi di richiesta di allaccio da "Fuori Distretto Irriguo" per il quale la singola ditta non raggiunga la superficie di unità di minimo accorpamento fondiario (U.M.A.F.), disposta convenzionalmente pari a Ha 1,5.

Definita l'istruttoria di inclusione nel distretto irriguo si applicano le condizioni dell'art. 22bis previste per i condomini.

Se a fine stagione, il consumo registrato sarà inferiore alla quota minima della dotazione irrigua per la coltivazione l'utente si impegna al pagamento della quota minima della dotazione irrigua stabilita per la coltivazione richiesta.

ART. 25 - DOMANDA DI UTENZA

Utenze Irrigue

Per ottenere l'autorizzazione all'uso dell'acqua per l'irrigazione gli utenti, per ogni stagione irrigua, devono provvedere a sottoscrivere la richiesta irrigua nelle modalità all'uopo stabilite dal Consorzio muniti di regolare certificato di contribuenza rilasciato precedentemente dall'ufficio competente.

Nella domanda dovranno essere riportati i dati anagrafici del richiedente, la tipologia di utenza di cui all'articolo 22 del presente Regolamento, le superfici da irrigare, le colture praticate, le modalità di somministrazione dell'acqua, il codice o la matricola dell'idrante che si intende impiegare, nonché gli estremi catastali aggiornati delle particelle interessate all'irrigazione.

La mancata presentazione della domanda irrigua sarà intesa come esplicita rinuncia all'uso della risorsa e porterà, per la relativa stagione irrigua, alla chiusura e conseguente sigillatura dell'idrante.

È possibile accorpare in un'unica domanda di utenza più fondi o corpi aziendali, anche non contigui, a condizione che per tutti sia dimostrata la medesima proprietà; diversamente, se tale condizione non è soddisfatta, verranno predisposte tante domande quante sono le diverse proprietà dei fondi.

Per questa tipologia di utenza la relativa domanda deve essere presentata ogni anno entro massimo il giorno 30 del mese di Giugno.



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

Le istanze possono essere presentate solo dai seguenti soggetti:

- Proprietari o titolari di diritto reale minore dei terreni oggetto di richiesta.
- Affittuari e conduttori di cui all'art. 20 della L. n° 11 del 11/02/1971
- Enti Pubblici, Società di Servizi e Gestione infrastrutture

Ad ogni domanda irrigua accolta è associata l'esclusiva assegnazione annuale di uno o più gruppi di consegna, la cui cura dovrà seguire le prescrizioni definite negli articoli 9, 13 e 34 per i quali è previsto il pagamento del noleggio annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Ad ogni assegnazione consegue il caricamento della dotazione idrica nella tessera in gestione al consorziato. All'atto di prima assegnazione della tessera, l'utente è tenuto all'acquisto della medesima il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

È nelle piene facoltà del Consorzio impostare, all'occorrenza, scadenze delle tessere differenziate, al fine di garantire una regolare e distribuita fruizione degli uffici durante il periodo dedicato all'accoglimento delle richieste irrigue.

Tutte le richieste presentate dovranno contenere l'esplicita accettazione senza condizioni delle norme che sono contenute nel presente Regolamento.

Utenze Speciali

Poiché, a norma dell'art. 9 del presente regolamento, la concessione ha durata indefinita, per le utenze speciali non è prevista la presentazione della domanda annuale di utenza.

ART. 26 - DEFINIZIONE DELLA QUOTA MINIMA

L'autorizzazione al prelievo dell'acqua dagli impianti consortili, qualunque sia il tipo di utenza, è subordinata al regolare pagamento dei contributi consortili degli anni precedenti. Laddove si fosse in presenza di dilazioni nei pagamenti di ruoli pregressi l'Ente provvederà a rilasciare l'autorizzazione solo in presenza di una corretta regolarità nei pagamenti stessi, diversamente, l'Ente potrà garantire solo autorizzazioni temporali legate agli effettivi incassi dei ruoli pregressi e comunque delle relative partite a debito del singolo utente.

Utenze Irrigue

La misura del contributo, di cui all'art. 47 del presente Regolamento, è riferita ai metri cubi registrati dai misuratori in campo e a quelli assegnati nella domanda di utenza irrigua, e viene ripartita fra gli utenti che usufruiscono del servizio.

Nel caso in cui il consumo sia inferiore a 3.000 metri cubi il calcolo sarà effettuato sulla base di questo valore minimo.

Detto contributo è attribuito anche alle utenze fuori dei Distretti la cui domanda di irrigazione è stata accolta dall'Amministrazione.

È da intendersi che la quota minima è applicata ad ogni singolo gruppo di consegna concesso per la stagione irrigua.

Utenze Speciali

Nel caso in cui il consumo sia inferiore a 300 metri cubi il calcolo sarà effettuato sulla base di questo valore minimo.



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

ART. 27 - SISTEMI DI IRRIGAZIONE

Sono consentiti i seguenti sistemi di irrigazione:

- Aspersione
- Goccia
- Micro-irrigazione

Sono altresì consentiti tutti quei sistemi che non determinino una perdita rilevante di pressione agli impianti di distribuzione consortili e che comunque hanno elevata efficienza irrigua, comunque, oltre il 75%.

ART. 28 - COLTURE AGRARIE NON AMMESSE ALL'IRRIGAZIONE

Non sono ammesse richieste di fornitura irrigua per terreni incolti.

ART. 29 - DOTAZIONE IDRICA PER UTENZE IRRIGUE

Il volume irriguo da erogare per ciascun appezzamento è calcolato facendo riferimento a sistemi di stima dei fabbisogni irrigui e/o alle dotazioni agronomiche medie per ettaro che tengono conto:

- della coltura, per riferirsi alle diverse esigenze colturali;
- del metodo irriguo che comporta una diversa efficienza nell'uso aziendale dell'acqua nonché incidere, in relazione al sistema irriguo consortile, sul rendimento della rete consortile stessa;
- del periodo di adattamento in relazione alla fase fenologica delle piante;
- della pedologia del suolo per tenere conto che in relazione al tipo di suolo può essere necessario utilizzare maggiori o minori dotazioni idriche.

Le dotazioni sono indicate nell'allegato A "Tariffario Consortile e dotazioni idriche" del presente Regolamento.

ART. 30 - VARIAZIONI ALLA RICHIESTA DI IRRIGAZIONE

Gli utenti irrigui agricoli che, avendo fatto richiesta di irrigazione di una data superficie e coltura, non intendono per vari motivi irrigare l'intera superficie richiesta, devono dare comunicazione scritta di variazione entro e non oltre il 30 giugno.

Su richiesta dell'utente è consentita la disdetta della domanda di utenza. In tal caso il Consorzio provvederà ad accertare di conseguenza il reale consumo nei gruppi di consegna.

Nel caso in cui fosse accertato anche un minimo consumo, verrà comunque addebitata la quota minima regolamentare di 3.000 metri cubi definita nell'art. 26 del presente Regolamento.

Il Consorzio si riserva di accogliere richieste di integrazione di volumi irrigui qualora fosse accertata la fattibilità tecnica e la disponibilità idrica.



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

ART. 31 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER UTENZE ZOOTECHICHE

È fatto obbligo, per le utenze zootecniche, di dotare di galleggiante le vasche o assimilati ove viene praticata l'abbeverata del bestiame, pena la sospensione del servizio.

ART. 32 - RECLAMI ATTINENTI LA FORNITURA IDRICA

Tutti i reclami attinenti alla fornitura della risorsa idrica dovranno essere inoltrati al Consorzio che darà sollecita risposta.

Nel caso in cui un utente ritenga di aver subito un danno addebitabile al Consorzio, lo stesso deve essere segnalato entro 24 ore dal sinistro, ed entro 48 ore dovrà essere fornita adeguata documentazione peritale per la stima dello stesso. Decorso tale termine il Consorzio non è più tenuto al risarcimento dell'eventuale danno.

ART. 33 - PRELIEVI DI ACQUA SENZA AUTORIZZAZIONE

È assolutamente vietato prelevare acqua dagli idranti consortili a coloro che non siano autorizzati a fruire del servizio irriguo. Chiunque farà prelievo di acqua senza la prescritta autorizzazione, qualora il fatto non costituisca reato, sarà inserito nei ruoli di contribuenza e soggetto al pagamento dei relativi tributi fondiari (qualora non iscritto a ruolo) e all'addebito del volume idrico stimato con una maggiorazione del 30%.

Il Consorzio si riserva di adottare le più moderne tecniche per il monitoraggio delle irrigazioni sui fondi, saranno pertanto oggetto d'indagine e di applicazione della sopra citata maggiorazione le seguenti infrazioni:

- irrigazioni di superfici non prenotate in sede di domanda d'utenza;
- irrigazione di mappali diversi da quelli prenotati in sede di domanda d'utenza;
- impiego di volumi notevolmente superiori rispetto a quelli concessi in domanda d'utenza che potrebbero pregiudicare la disponibilità idrica di altre utenze.

I prelievi oggetto di infrazione e non conformi con il presente articolo saranno contestati al consorziato mediante lettera raccomandata entro 15 (quindici) giorni dalla completa conoscenza del fatto, con l'assegnazione di 15 (quindici) giorni per presentare in forma scritta le proprie giustificazioni ovvero per essere ascoltato.

ART. 34- INFEDELE PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI IRRIGAZIONE

L'utente che irriga una superficie maggiore di quella dichiarata, dovrà corrispondere, oltre al tributo sull'intera superficie, un'ammenda pari al doppio del tributo irriguo limitatamente alla differenza tra superficie effettivamente irrigata e superficie dichiarata.

La richiesta di dotazione idrica stagionale dovrà essere effettuata nelle modalità delle prescrizioni di cui all'art. 25 del presente Regolamento. Qualsiasi richiesta carente nei requisiti minimi o non conforme con quanto sancito non verrà accolta.



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

ART. 35 - MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'ACQUA

L'acqua sarà prelevata a cura dell'utente, regolarmente autorizzato, solo ed esclusivamente dagli idranti consortili.

Il Consorzio potrà intervenire, con appositi sigilli, per limitare o vietare il diritto all'uso dell'acqua sia per motivi tecnici che amministrativi, senza che per questo l'utente possa avanzare pretesa di indennizzo alcuno.

È assolutamente vietata la cessione anche parziale dell'acqua ad altro utente, salvo casi particolari dietro richiesta e previa autorizzazione del Consorzio.



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

CAPO V - DIVIETI E OBBLIGHI

ART. 36 - CONDOTTE E IMPIANTI

Agli utenti è vietato qualsiasi intervento sulle condotte e sugli impianti di carattere pubblico e di interesse comune, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del presente regolamento in casi eccezionali e giustificati di grave pericolo per cose e persone.

ART. 37 - UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI MISURA

È fatto assoluto divieto, ai proprietari dei fondi nei quali sono installati i gruppi di consegna elettronici o i contatori tangenziali, di manomettere in qualsiasi modo gli stessi. Ai trasgressori sarà applicata un'ammenda di cui all'art. 55 comma 5 del presente regolamento, pari a € 500,00 (euro cinquecento) oltre a tutte le spese sostenute dal Consorzio per il ripristino e/o la sostituzione del gruppo. Ai gruppi di consegna il Consorzio applica i sigilli per evitare manomissioni o prelievi abusivi non controllati. La rimozione del sigillo, se non denunciata dal proprietario, è considerata a tutti gli effetti una manomissione ai sensi del presente articolo.

In caso di manovre non autorizzate alla saracinesca di sezionamento posta alla base del gruppo di consegna, si applica la sanzione di cui al comma 1 dell'art. 55 del presente regolamento, pari ad € 100 (euro cento).

ART. 38 - AREE DI ESPROPRIO E DI SERVITÙ

Nelle aree di esproprio disposte lungo le condotte maestre e secondarie e nelle aree di servitù disposte lungo le condotte consortili dei distretti irrigui, l'utente deve attenersi a quanto prescritto dal Codice civile e dalle norme vigenti in materia.

Sulle sopra menzionate aree è fatto divieto qualsiasi attività e opera che possa alterare o danneggiare lo stato e la funzionalità di condotte, manufatti e ogni opera irrigua consortile.

È vietato l'impianto di colture arboree e di quant'altro possa arrecare danno agli impianti di distribuzione consortili lungo le fasce di rispetto delle infrastrutture consortili.

Gli oneri che si rendessero necessari per lavori di modifica o demolizione di nuove opere e nuove piantagioni riconosciute dannose alla rete di distribuzione idrica e alle apparecchiature irrigue consortili saranno a carico del proprietario; qualora questi non vi provvedesse direttamente, il Consorzio potrà intervenire d'ufficio con il proprio personale addebitando le spese al proprietario inadempiente.

ART. 39 - COLLEGAMENTI TRA CONDOTTE CONSORTILI

Agli utenti è fatto divieto di collegare fra loro condotte di distribuzione appartenenti a comizi diversi.

L'inosservanza di quanto sopra, comporta la sospensione immediata della fornitura dell'acqua, la sanzione disposta all'art. 55 comma 5 del presente regolamento oltre al risarcimento dei danni causati dal predetto comportamento.



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

In caso di collegamenti già esistenti all'atto dell'approvazione del presente regolamento, i Consorziati sono tenuti a **denunciarne immediatamente l'esistenza**. Il Consorzio verificherà se i collegamenti esistenti sono giustificati da carenze dell'impianto irriguo, e ne autorizzerà l'utilizzo con provvedimento amministrativo nel quale saranno indicate le prescrizioni di utilizzo, nonché l'obbligo di dotare ogni collegamento di valvole di ritegno, atte ad evitare che le acque di un comizio confluiscono in altro diverso comizio. Sarà altresì intimata la rimozione di tutti i collegamenti non autorizzati, e saranno addebitati i danni connessi e conseguenti a tali comportamenti non autorizzati.

ART. 40 - TRANSITO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE SPECIALI SULLE STRADE DI BONIFICA

Sulle strade di bonifica è vietato il transito di macchine ed attrezzature speciali non munite di apparecchiature e/o protezioni opportune volte ad evitare danneggiamenti.

ART. 41 - PASCOLO ANIMALI

È vietato fare pascolare, da qualsiasi specie animale, su tutte le aree di pertinenza delle opere idrauliche consortili.

Il Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna non è responsabile di eventuali danni al bestiame lasciato incustodito.

ART. 42 - SISTEMAZIONE IDRAULICO-AGRARIA DEI TERRENI

Ogni utente ha l'obbligo di predisporre e mantenere la sistemazione idraulico-agrafia dei terreni, secondo le norme di una buona tecnica agricola e del Codice civile.

Il consorziato è obbligato alla sistemazione idraulica dei campi, in modo da garantire dreno e scolo dell'acqua; provvedere pertanto alle opere di allontanamento idrico ed evitare, per quanto possibile, fenomeni di ristagno idrico.

Nel caso in cui la sistemazione dei terreni sia tale da compromettere la corretta funzionalità della rete scolante consortile, il Consorzio si riserva di addebitare i danni correlati, anche a terze parti, e nulla è dovuto in questi casi, per eventuali danni alle colture dovute all'esondazione dei canali di scolo e/o derivanti da rotture di condotte consortili.

ART. 43 - TRANSITO PERSONE E ANIMALI

Per una maggiore sicurezza per persone ed animali è fatto obbligo a tutte le persone, consorziati e non, che transitano in prossimità dei manufatti consortili quali canali, bacini, vasche, sgrigliatori, sifoni, tombini, canali di scolo, di attenersi al rispetto delle distanze di sicurezza e comunque al rispetto dei divieti di accesso a tutte le strutture consortili presenti nel comprensorio.

Il Consorzio declina qualsiasi responsabilità per danni a cose o persone causate da imperizia del singolo e/o dal non rispetto di quanto previsto da tale articolo.



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

I trasgressori saranno perseguiti a termini di legge.

ART. 44 - TRANSITO PERSONALE DEL CONSORZIO

Gli utenti hanno l'obbligo di lasciare transitare sui loro terreni il personale del Consorzio addetto alla manutenzione, sorveglianza, regolazione degli impianti nonché ai controlli esperiti nei confronti degli stessi utenti e dell'esercizio irriguo.



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

CAPO VI - RIPARTIZIONE DELLE SPESE

ART. 45 – CONTRIBUTI CONSORTILI DI FUNZIONAMENTO, MANUTENZIONE ED ESERCIZIO

I proprietari dei beni immobili inseriti nel CTF consortile contribuiscono alle spese di funzionamento (codice 630), manutenzione ed esercizio (codice 642) così come previsto dall'art. 9 della L.R. 23 maggio 2008 n. 6.

Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 9, il Consorzio di Bonifica predispone e si dota dello strumento di Piano di Classifica, di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, per il riparto della contribuzione relativa alle spese di esercizio, manutenzione e funzionamento.

I contributi consortili annui saranno determinati a seguito di approvazione del Piano di Riparto Annuale dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

ART. 46 - MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, MANUTENZIONE ED ESERCIZIO

L'ammontare delle spese di cui all'art. 45 sarà ripartito fra tutti i proprietari consorziati e conduttori o affittuari, come definiti all'art. 5 del presente Regolamento i cui terreni ricadono nel CTF, indipendentemente dall'utilizzazione dell'acqua per l'irrigazione, secondo gli indici di beneficio scaturiti dal Piano di Classifica se approvato o altrimenti, da quelli individuati appositamente dal Consiglio di Amministrazione e legati alla superficie catastale e ad ulteriori criteri tecnico-economici - riportati nel Piano di Riparto definito ogni anno dal Consorzio sulla base del bilancio consuntivo.

ART. 47 - CONTRIBUTO IRRIGUO

L'art. 10 della L.R. 6/2008 "Contributo irriguo" (a cui viene attribuito il codice 750), stabilisce che il contributo irriguo deve essere determinato, compreso il suo ammontare massimo, da apposita deliberazione della Giunta Regionale, il Consorzio di Bonifica stabilisce, prima della stagione irrigua, l'ammontare massimo del contributo irriguo.

Gli utenti richiedenti la dotazione idrica stagionale, e quindi inseriti nel CI consortile per la specifica annata, contribuiscono alle spese irrigue.

ART. 48 - MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER LE UTENZE IRRIGUE

Il contributo relativo al consumo irriguo è stabilito volta per volta prima dell'avvio della stagione irrigua e sarà reso noto al consorziato mediante affissione di avviso all'albo del Consorzio, nell'albo dei Comuni ricadenti nel comprensorio attrezzato ed a mezzo stampa. Detto contributo sarà maggiorato di un importo fisso annuo per ogni gruppo di consegna attivato, come specificato nel precedente art. 25, e dell'importo di acquisto della tessera nei casi di prima assegnazione o perdita della tessera personale, ai sensi dell'art. 9 e 25 del presente Regolamento.

Il pagamento della tariffa avverrà in due fasi e potrà essere effettuato tramite bonifico bancario, bollettino postale o **POS** (Carta di credito/Bancomat) presso gli Uffici consortili.



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

- il 20% del contributo sul consumo effettivo avuto nell'anno precedente a quello appena concluso, con la maggiorazione di cui sopra, prima del caricamento delle tessere di prelievo;
- il restante 80% previo accertamento del consumo effettivo.

Conformemente a quanto previsto nell'art. 26 del presente Regolamento, a fine stagione irrigua, ad ogni tessera attivata, sarà addebitato l'effettivo consumo. Resta inteso che la quota del 20% non sarà restituita.

Il mancato uso, nell'annata di riferimento, di tutte o parte delle quote/ha assegnate, non darà diritto di accumulo delle stesse alle assegnazioni per la stagione irrigua successiva.

Il saldo del contributo irriguo è stabilito attraverso la lettura dei consumi contenuti nella tessera assegnata al consorziato nonché dei consumi dello strumento di misura presente sul campo. Il consorziato ha l'obbligo entro il 31 dicembre, alla fine della distribuzione idrica ordinaria di ogni anno, di consegnare per la lettura dei consumi la tessera assegnata.

La mancata presentazione della tessera comporta il controllo d'ufficio con un aggravio a carico del consorziato per gli oneri aggiuntivi di controllo sul campo.

ART. 49 - MODALITÀ' DI TARIFFAZIONE PER LE UTENZE SPECIALI

Le utenze speciali di cui al presente regolamento sono soggette al pagamento a metro cubo dell'acqua consumata, oltre ad una eventuale quota fissa stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

L'Amministrazione consortile determina con apposita delibera il costo a metro cubo della risorsa.

I consumi sono determinati con cadenza annuale dalle letture dei contatori eseguite dal personale del Consorzio.

L'Utente ha facoltà di verifica e contraddittorio al momento della lettura.

Le somme dovute per il consumo dell'acqua più l'IVA nelle forme di Legge, le modalità ed i tempi di pagamento, saranno comunicate con lettera all'indirizzo fornito dall'Utente nell'apposito modulo di richiesta di fruizione dell'acqua.

L'Utente avrà facoltà di opporre reclamo entro 30 gg. dalla comunicazione. Non saranno presi in considerazione reclami pervenuti oltre tali termini.

Il proprietario dell'immobile, se diverso dall'Utente, in caso di inadempienza del medesimo, potrà essere chiamato a rispondere in solido.

Nel caso di in cui siano manomessi i sigilli ovvero sia stata compiuta qualsiasi altra operazione destinata a pregiudicare il funzionamento del contatore ovvero si riscontri un malfunzionamento dovuto all'impianto idrico dell'utente, il Consorzio, ferma restando la sospensione della fornitura e la risoluzione del contratto, provvederà alla determinazione dei consumi sulla base di quelli rilevati presso la medesima utenza negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni ovvero, in assenza di dati pregressi, in base ai valori statistici medi ricavabili in funzione della tipologia d'utenza oltre all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 55 del presente regolamento.



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

ART. 50 - UTENTI MOROSI E INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER MANCATO PAGAMENTO DEI RUOLI CONSORTILI

In casi di situazione contributiva non regolare, nei termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione o dal Regolamento all'uopo predisposto, il Consorzio provvederà ad inviare all'utente, mediante lettera raccomandata A/R, una formale richiesta di pagamento delle somme dovute.

Qualora non intervenga il pagamento entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della richiesta stessa o dalla compiuta giacenza, il Consorzio, senza ulteriore preavviso, provvederà ad adottare e notificare, a mezzo lettera raccomandata A/R, il provvedimento di interruzione della distribuzione dell'acqua che verrà eseguito o mediante sigillatura o attraverso ogni altro intervento atto ad impedire l'utilizzo della rete irrigua dell'Ente e comunque secondo un criterio di proporzionalità rispetto all'inadempimento del Consorziato.

Durante il periodo di interruzione di cui al comma precedente, il Consorziato resta obbligato al pagamento del contributo annuale.

Le spese per l'interruzione e per la riattivazione della distribuzione dell'acqua sono a carico del Consorziato o dei suoi eredi e verranno rimosse mediante ruoli.

L'atto di interruzione avrà effetto anche nei confronti degli eredi del Consorziato e opererà nei confronti di qualsiasi soggetto comunque legittimato alla coltivazione del fondo.

L'affittuario del fondo oggetto del provvedimento di interruzione di cui al comma 2, potrà richiedere al Consorzio la temporanea sospensione del provvedimento stesso, presentando idonea domanda a cui dovrà essere allegata copia del contratto d'affitto. La sospensione del provvedimento di interruzione potrà essere riconosciuta per un periodo non superiore a mesi 9.

Qualora entro il termine di sospensione del provvedimento, il proprietario Consorziato o i suoi eredi non provveda al versamento dei tributi arretrati, rivivrà il provvedimento di interruzione.

La domanda di sospensione del provvedimento di interruzione potrà essere inoltrata dall'affittuario una sola volta nel corso del contratto di affitto.

Qualora nonostante l'esecuzione del provvedimento di interruzione il Consorziato i suoi eredi o qualsiasi soggetto comunque legittimato alla coltivazione dei fondi, dovessero arbitrariamente ed in qualsiasi modo continuare ad utilizzare abusivamente la risorsa idrica, il Consorzio provvederà ad inoltrare denuncia all'Autorità Giudiziaria per il reato di furto d'acqua, oltre ad applicare al trasgressore la penale prevista dall'art. 55.

L'utente moroso nel pagamento dei tributi non avrà diritto all'erogazione dell'acqua sino al momento della regolarizzazione dei contributi pregressi.

Ai fini del regolare rilascio del nullaosta per la richiesta di dotazione idrica stagionale di cui all'art. 25, è d'obbligo che il richiedente sia in regola con i tributi, sia esso il proprietario dell'immobile, il conduttore o l'affittuario.

Qualora sia dimostrata la regolare contribuzione consortile dell'affittuario o del conduttore ma il proprietario del fondo risulti moroso, il Consorzio potrà operare secondo i due scenari seguenti:

a) RILASCIO DEL NULLAOSTA se nel contratto d'affitto non vi è nessun esplicito riferimento al dovere dell'affittuario di adempiere alle spese di Manutenzione e Funzionamento del fondo in affitto;



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

b) RILASCIO NEGATO DEL NULLAOSTA se nel contratto d'affitto vi è esplicito riferimento al dovere dell'affittuario di adempiere alle spese di Manutenzione e Funzionamento del fondo in affitto.



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

CAPO VII - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI E LA POLIZIA IDRAULICA DEL COMPRESORIO CONSORTILE

ART. 51 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI E DEL PERSONALE CONSORTILE

L'utente ed i suoi dipendenti devono tenere nei confronti del personale consortile addetto all'esercizio degli impianti, un comportamento improntato a rapporti di cordialità e di collaborazione, evitando di trascendere i modi di civile comportamento, al fine di conseguire i migliori risultati nella distribuzione della risorsa idrica.

Gli utenti sono tenuti, per i vincoli consortili, a prestarsi reciproca collaborazione agevolando tutte le operazioni che si rendessero necessarie perché ciascun fondo possa godere del beneficio dell'acqua.

Il titolare di una proprietà su cui insistono gruppi di consegna comuni a più utenti, dovrà concordare con gli altri aventi diritto in modo che ciascuno possa usufruire della risorsa idrica. In caso di disaccordo, il Direttore Generale del Consorzio, con atto motivato, tenendo conto dell'impiego della risorsa e dell'estensione denunciata dai singoli utenti, deciderà in merito.

All'utente sulla cui proprietà insiste il gruppo di consegna comune, che dovesse opporsi alle disposizioni di cui al precedente comma, verrà applicata una sanzione come indicato al successivo art. 55 del presente regolamento.

Il personale consortile addetto all'esercizio irriguo, oltre alla scrupolosa osservanza dei doveri inerenti al rapporto di impiego con il Consorzio, è tenuto a comportarsi con gli utenti in modo civile e corretto, a porre la massima diligenza per l'armonico svolgimento del servizio, ad interporre i suoi buoni uffici al fine di dirimere malintesi e/o controversie che possano insorgere tra gli utenti nell'utilizzo della risorsa idrica.

ART. 52 – SPERIMENTAZIONI

Il Consorzio, nella fattibilità delle risorse e avvalendosi della collaborazione delle utenze consortili, può attuare programmi, piani e progetti di sperimentazione in campo irriguo volti al conseguimento di particolari obiettivi, quali il risparmio idrico o l'efficientamento tecnico economico del servizio di erogazione; potrebbero altresì essere previsti sistemi premiali nei confronti di tali collaborazioni.

ART. 53 - RESPONSABILITÀ CIVILE UTENTI

Ciascun utente ha la responsabilità civile di ogni fatto che turbi o pregiudichi la regolare distribuzione della risorsa idrica.

Sarà passibile di penalità chi:

- varia le disposizioni del Consorzio relative alla distribuzione dell'acqua o ne impedisce o ritarda l'esecuzione;
- altera o danneggia gli edifici, i manufatti, i canali, le sponde o manovra arbitrariamente valvole o saracinesche;



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

- deriva o preleva acqua fuori del turno o dell'orario assegnatogli o peggio ancora senza la necessaria autorizzazione;
- non rispetta le distanze di protezione delle opere consortili;
- lascia pascolare animali di qualsiasi specie (compresi quelli di bassa corte) in prossimità dei canali adduttori e delle opere ed impianti consortili (partitori, bacini, canali);
- Inquina i corpi idrici consortili;

Il Consorzio si riserva di stabilire periodicamente nuove penalità o provvedere alla modifica di quelle esistenti e di determinarne la relativa misura attraverso apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 54 - POLIZIA IDRAULICA E ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI

Le infrazioni al presente Regolamento saranno accertate dal Consorzio che le contesterà tempestivamente all'utente in difetto.

I verbali di accertamento delle infrazioni dovranno essere redatti su appositi moduli e dovranno contenere:

- a) l'indicazione del giorno e del luogo in cui sono stati compilati;
- b) il nome, cognome e qualifica di chi lo redige;
- c) l'indicazione del fatto costituente l'infrazione, del luogo in cui è stato commesso e possibilmente del giorno e delle circostanze atte a qualificare l'infrazione stessa, nonché le prove o gli indizi a carico del soggetto che ha commesso l'infrazione, qualora ne esistano.
- d) il nome, cognome, domicilio o residenza abituale e le qualità del soggetto/i che ha commesso l'infrazione, quando queste circostanze sono conosciute dall'agente che eleva la contravvenzione, le dichiarazioni del contravventore o i contravventori hanno fatto, se presenti, all'atto dell'accertamento dell'infrazione medesima. Queste dichiarazioni possono, a richiesta dei soggetti interessati, essere da loro stessi sottoscritte.
- e) le stesse indicazioni della lettera precedente relative alle persone che a termini degli artt. 1153 e 1154 del C.C. devono rispondere civilmente, sia dell'operato del contravventore, sia del danno cagionato dall'infrazione;
- f) l'indicazione delle cose colte in infrazione e sequestrate ove occorra;

Il verbale firmato da chi ha accertato l'infrazione, deve essere da questi trasmesso tempestivamente al Consorzio.

Copia del verbale di accertamento dell'infrazione, potrà essere ritirata presso gli uffici consortili.

Il Direttore Generale, ricevuto il verbale di accertamento della violazione, ratifica la contravvenzione e commina le sanzioni previste dall'art. 55 dandone comunicazione al soggetto che ha commesso l'infrazione mediante raccomandata A.R.

Il soggetto contravventore potrà presentare, entro 30 giorni dalla comunicazione, ricorso all'Amministrazione consortile che deciderà in merito.

Le sanzioni dovranno essere versate dal contravventore al Tesoriere del Consorzio, sotto forma di conciliazione, per un importo pari alla metà della sanzione stabilita dal Consiglio di Amministrazione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di contravvenzione o, in caso di presentazione di



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

reclami, dalla data di ricezione della comunicazione di non accoglimento degli stessi. Trascorsi inutilmente i termini sopra descritti, l'ammontare della sanzione pecuniaria sarà iscritto, per la riscossione, nei ruoli di contribuenza di successiva emissione, maggiorato degli interessi legali.

Le sanzioni pecuniarie previste saranno utilizzate dal Consorzio per la gestione del servizio irriguo.

ART. 55 - PENALI

Le sanzioni pecuniarie per le infrazioni passibili di penalità sono così ripartite:

1. **€ 100,00** (euro cento), qualora l'utente sia sorpreso a prelevare l'acqua dal manufatto di presa in condizioni diverse da quelle autorizzate e/o manovrare le apparecchiature consortili senza autorizzazione;
2. **€ 150,00** (euro centocinquanta), qualora l'utente impieghi la risorsa idrica non rispettando il turno di competenza e/o l'orario o la quantità assegnatagli.
3. **€ 200,00** (euro duecento), qualora l'utente impieghi o ceda l'acqua di sua spettanza a terreni non consorziati e/o non vincolati dal beneficio dell'acqua consortile;
4. **€ 500,00** (euro cinquecento), qualora il consorziato prelevi l'acqua senza autorizzazione alcuna, oltre all'obbligo di perfezionamento della domanda di utenza e ai conseguenti pagamenti
5. **€ 500,00** (euro cinquecento) qualora l'utente manometta gli impianti e/o i manufatti consortili;
6. **€ 500,00** (euro cinquecento) qualora l'utente non rispetti quanto disposto nel precedente art. 51 del presente regolamento.
7. **€ 250,00** (euro duecentocinquanta) qualora l'utente richieda l'intervento del personale consortile su manufatti privati e quindi non imputabili alla responsabilità del Consorzio.

Per gli utenti recidivi le sanzioni saranno raddoppiate, in caso di reiterata infrazione potrà essere sospeso il servizio idrico.

ART. 56 - NORME TRANSITORIE

In sede di prima applicazione e comunque nelle more dell'applicazione dell'art. 10 della L.R. n. 6/2008 il Consorzio provvede alla determinazione del proprio contributo irriguo attraverso il vigente Piano di Classifica.

ART. 57 - DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni del presente Regolamento si intendono completate da quelle del Codice civile, dallo Statuto consortile e da ogni altra disposizione di legge.

ART. 58 - ENTRATA IN VIGORE

Il Regolamento entra in vigore a partire dal con decadenza automatica dei preesistenti Regolamenti: Regolamento per la concessione e la distribuzione dell'acqua nell'ambito della gestione irrigua del



Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

comprensorio irriguo di Chilivani Sub Comprensorio Anglona, Regolamento irriguo consortile, Regolamento per la concessione e la distribuzione dell'acqua nella gestione acquedotti rurali, Regolamento per la gestione e la distribuzione della risorsa idrica consortile per le utenze extra-agricole e la "Parziale modifica e integrazione del Regolamento a tempo per la gestione della risorsa idrica consortile per le utenze extra-agricole"